

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

INDICE

DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA.....	4
SEZIONE II – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLO SCIATORE.....	7
SEZIONE III – ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INFORTUNIO.....	8
SEZIONE IV – ASSICURAZIONE INDENNITARIA GIORNALIERA DA INGESSATURA	10
SEZIONE V – ASSICURAZIONE RIMBORSO DEL COSTO DELLO SKIPASS, LEZIONI DI SCI E NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA.....	12
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	1
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA.....	2

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole sezioni.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Contraente: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, o la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi come risultanti da stato di famiglia o da documento internazionale ad esso equivalente.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Prestazione/Garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicati sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere corrisposti a Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

Art. 4 - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Tra le parti si conviene che, ove prevista espressamente nel Modulo di Polizza l'indicazione del rinnovo, in mancanza di disdetta data da una delle Parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all'indirizzo

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it specificando “Disdetta + numero di polizza”, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno; ove invece prevista nel Modulo di Polizza l’indicazione dell’assenza del tacito rinnovo, la Polizza avrà durata pari a quella indicata nel Modulo di Polizza stesso e sarà escluso ogni tacito rinnovo.

Nell’ipotesi in cui il Contraente abbia scelto coperture di durata inferiore ai 365 giorni è escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C.**

Art. 6 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 9 - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 11 - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO” e “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO (APPLICABILE ALLE SOLE POLIZZE ANNUALI)

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell’imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. **Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle presenti Condizioni di Assicurazione.**

Art. 13 - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è un’Azienda, in caso di alienazione dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. **Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto delle imposte.**

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

Art. 14 - CLAUSOLA BROKER (VALIDA SOLO PER LE POLIZZE INTERMEDIATE DA BROKER)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance. Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 16 - SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

per la versione Singolo/Gruppi:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza o, nel caso della sola soluzione gruppi, nell'elenco comunicato dal Contraente tramite e-mail ad Europ Assistance;

per la versione Famiglia:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza e i suoi conviventi come risultanti da stato di famiglia o da documento internazionale ad esso equivalente.

Art. 17 - OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro **sono dovute a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, dello sci, snowboard e/o del pattinaggio sul ghiaccio.**

Le prestazioni sono valide in tutte le località turistiche montane ricomprese nell'estensione territoriale di Polizza durante il periodo invernale e/o estivo sempre che gli impianti di risalita siano in funzione.

Le prestazioni della presente sezione sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA MEDICA

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito di ad infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerato le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

2. INFORMAZIONI SULLA DEGENZA

Qualora l'Assicurato fosse ricoverato sul luogo del sinistro presso un Istituto di cura, i medici della Struttura Organizzativa provvederanno a tenere costantemente aggiornati i familiari a casa relativamente alle condizioni di salute dello stesso, fornendo le notizie cliniche di cui sono a conoscenza.

3. RIENTRO SANITARIO

Qualora, in seguito ad infortunio, l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato o del rientro alla sua residenza o nella località eletta a domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, sempreché situato in uno dei Paesi europei.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, **fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per Assicurato.**

In caso di Polizza Famiglia o Polizza Gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più assicurati la garanzia si intenderà complessivamente prestata **fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00.**

Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- **le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;**
- **le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;**
- **tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni e contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

4. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

La prestazione non verrà erogata nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire il biglietto di viaggio non utilizzato.

5. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura **per un periodo superiore a 10 giorni**, la Struttura Organizzativa **fornirà con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno**, per permettere ad un familiare convivente, **sempreché residente in uno dei Paesi europei**, di raggiungere il congiunto ricoverato.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un **importo massimo di Euro 200,00 se il sinistro è avvenuto in Italia;**
- il costo dei biglietti fino ad un **importo massimo di Euro 400,00 se il sinistro è avvenuto all'Estero.**

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

6. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio, si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che si trovavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico:

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

- il costo dei biglietti *fino ad un importo massimo di Euro 200,00 se il sinistro è avvenuto in Italia;*
- il costo dei biglietti *fino ad un importo massimo di Euro 400,00 se il sinistro è avvenuto dall'Estero.*

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

7. AUTISTA A DISPOSIZIONE

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio, non fosse in condizione di guidare il veicolo con cui ha intrapreso il viaggio, e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. In alternativa, a scelta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell'autista o del biglietto *fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.*

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. Nel caso in cui l'Assicurato rientrasse senza attendere l'autista, dovrà specificare il luogo dove è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto: le chiavi, il libretto di circolazione, l'autorizzazione alla guida del veicolo, e se si trova all'estero, la carta verde.

Art. 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (*esclusa la Groenlandia*), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (*esclusi i Monti Urali*), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Art. 19 - ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- dolo dell'Assicurato;*
- tentato suicidio o suicidio;*
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con sci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;*
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;*
- infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;*
- mancato uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;*
- malattia.*

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

Art. 20 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alla prestazione.

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

Art. 21 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata la prestazione.

Art. 22 - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 23 - SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

SEZIONE II – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLO SCIATORE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Art. 24 - SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

per la versione Singolo/Gruppi:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza o, nel caso della sola soluzione gruppi, nell'elenco comunicato dal Contraente tramite e-mail ad Europ Assistance;

per la versione Famiglia:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza e i suoi conviventi come risultanti da stato di famiglia o da documento internazionale ad esso equivalente.

Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è valida in tutte le località turistiche montane ricomprese nell'estensione territoriale di Polizza durante il periodo invernale e/o estivo sempreché gli impianti di risalita siano in funzione.

1. RESPONSABILITA' CIVILE

Qualora l'Assicurato fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale proprio verificatosi durante l'esercizio della pratica, non a titolo professionale, dello sci, snowboard e del pattinaggio sul ghiaccio, Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tali spese fino alla concorrenza del massimale previsto.

Massimale

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza massima complessiva di Euro 250.000,00 per capitali, interessi e spese per sinistro e per periodo di validità della Polizza.**

Nel caso sia stata selezionata la versione Famiglia, il massimale di Euro 250.000,00 è da considerarsi per l'intero nucleo familiare, per sinistro e per periodo di validità della Polizza.

Art. 26 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, nonché gli iscritti contemporaneamente al viaggio.

Art. 27 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (**esclusa la Groenlandia**), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

Art. 28 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a. da furto;**
- b. cagionati dolosamente dall'Assicurato;**
- c. cagionati a beni materiali;**
- d. derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore;**
- e. derivanti dalla detenzione di sostanze tossiche o radioattive e da inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua;**
- f. cagionati dal mancato utilizzo del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003.**
- g. Sono inoltre esclusi:**
- h. i sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare di Europ Assistance, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale.**

Art. 29 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta **"Ufficio Liquidazione Sinistri – RC dello sciatore"** e inviando:

nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;

numero di Polizza;

- descrizione circostanziata dei fatti che hanno comportato i danni ai terzi e, ove tenuto, copia della denuncia presentata all'Autorità competente;
- richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
- certificato medico o dichiarazione indicante le lesioni riportate dal danneggiato.
- Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 30 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE III – ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INFORTUNIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Art. 31 - SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

per la versione Singolo/Gruppi:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza o, nel caso della sola soluzione gruppi, nell'elenco comunicato dal Contraente tramite e-mail ad Europ Assistance;

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

per la versione Famiglia:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza e i suoi conviventi come risultanti da stato di famiglia o da documento internazionale ad esso equivalente.

Art. 32 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia Rimborso Spese Mediche per infortunio che Europ Assistance si impegna a fornire all'Assicurato è dovuta a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, dello sci, snowboard e/o del pattinaggio sul ghiaccio.

La garanzia è valida in tutte le località turistiche montane ricomprese nell'estensione territoriale di Polizza durante il periodo invernale e/o estivo sempreché gli impianti di risalita siano in funzione.

RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INFORTUNIO

Qualora l'Assicurato, entro 15 giorni dall'infortunio, dovesse sostenere, sul posto, spese mediche/farmaceutiche/ ospedaliere, Europ Assistance provvederà al loro rimborso entro il massimale previsto.

Massimale

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, **fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro e per il periodo di validità della Polizza stessa.**

Nel massimale indicato sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico **fino a Euro 100,00 al giorno per Assicurato;**
- le spese per cure dentarie urgenti **fino a Euro 100,00 per Assicurato;**
- le spese per riparazioni di protesi **fino a Euro 100,00 per Assicurato;**
- le spese per acquisto e applicazioni di apparecchi ortopedici e/o protesici **fino a Euro 400,00 per Assicurato;**
- le spese di trasporto con mezzi attrezzati all'istituto di cura più vicino **fino a Euro 1.000,00 per Assicurato.**

Scoperto

Il rimborso verrà effettuato, per ogni singolo sinistro, applicando uno **scoperto del 20% sulle spese sostenute con un minimo di Euro 50,00.**

Art. 33 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (**esclusa la Groenlandia**), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Art. 34 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. **guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b. **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- c. **dolo dell'Assicurato;**
- d. **tentato suicidio o suicidio;**
- e. **infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con sci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;**
- f. **infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
- g. **gli infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- h. **mancato uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;**
- i. **malattia;**

Sono altresì escluse:

- j. **tutte le spese sostenute dall'Assicurato, qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;**
- k. **le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico non relative ad interventi di chirurgia ricostruttiva, per cure infermieristiche, fisioterapiche e termali;**
- l. **le spese sostenute oltre il 15° giorno dall'infortunio o successivamente alla partenza dal luogo dell'infortunio stesso;**
- m. **le spese per acquisto e riparazione di occhiali e lenti a contatto.**

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

Art. 35 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta **"Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso spese mediche"** e inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 36 - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 37 - SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art. 38 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto dello scoperto previsto.

SEZIONE IV – ASSICURAZIONE INDENNITARIA GIORNALIERA DA INGESSATURA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Franchigia: il numero di giorni per i quali non viene erogata alcuna indennità.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Ingessatura: il mezzo di contenzione confezionato con gesso da modellare o con altri tutori immobilizzanti equivalenti.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Art. 39 - SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

per la versione Singolo/Gruppi:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza o, nel caso della sola soluzione gruppi, nell'elenco comunicato dal Contraente tramite e-mail ad Europ Assistance;

per la versione Famiglia:

- la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza e i suoi conviventi come risultanti da stato di famiglia o da documento internazionale ad esso equivalente.

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

Art. 40 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia Indennitaria Giornaliera da Ingessatura, che Europ Assistance si impegna a fornire all'Assicurato, è dovuta a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, dello sci, snowboard e/o del pattinaggio sul ghiaccio. La garanzia è valida in tutte le località turistiche montane ricomprese nell'estensione territoriale di Polizza durante il periodo invernale e/o estivo sempre che gli impianti di risalita siano in funzione.

INDENNITARIA GIORNALIERA DA INGESSATURA

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio, fosse portatore di ingessatura, Europ Assistance riconoscerà **una indennità di Euro 15,00 giornalieri fino ad un massimo di 20 giorni per sinistro e per il periodo di validità della Polizza stessa.**

Franchigia

L'indennità verrà liquidata **a decorrere dal sedicesimo giorno** dall'applicazione dell'ingessatura.

Art. 41 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (**esclusa la Groenlandia**), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Art. 42 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. **guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b. **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- c. **dolo dell'Assicurato;**
- d. **tentato suicidio o suicidio;**
- e. **infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con sci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;**
- f. **infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
- g. **mancato uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;**
- h. **gli infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze.**

Art. 43 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri – Indennità giornaliera da ingessatura**" e inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
 - numero di Polizza;
 - le circostanze dell'accaduto;
 - certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
 - la certificazione medica attestante l'avvenuta applicazione e l'avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante.
- Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

Art. 44 - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 45 - SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art. 46 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione dell'indennizzo e al relativo pagamento, al netto della franchigia prevista.

SEZIONE V – ASSICURAZIONE RIMBORSO DEL COSTO DELLO SKIPASS, LEZIONI DI SCI E NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Attrezzatura Sportiva: tutto quanto necessario alla pratica dello sci e dello snowboard.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Ingessatura: il mezzo di contenzione confezionato con gesso da modellare o con altri tutori immobilizzanti equivalenti.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Art. 47 - SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

per la versione Singolo/Gruppi:

➤ la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza o, nel caso della sola soluzione gruppi, nell'elenco comunicato dal Contraente tramite e-mail ad Europ Assistance;

per la versione Famiglia:

➤ la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza e i suoi conviventi come risultanti da stato di famiglia o da documento internazionale ad esso equivalente.

Art. 48 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia Rimborsamento del Costo dello Skipass e delle Lezioni di Sci e noleggio attrezzatura sportiva, che Europ Assistance si impegna a fornire all'Assicurato, è dovuta a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, dello sci, snowboard e/o del pattinaggio sul ghiaccio. La garanzia è valida in tutte le località turistiche montane ricomprese nell'estensione territoriale di Polizza durante il periodo invernale e/o estivo sempre che gli impianti di risalita siano in funzione.

RIMBORSO DEL COSTO DELLO SKIPASS, LEZIONI DI SCI E NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio, fosse ricoverato, per un periodo superiore a tre giorni, presso un Istituto di cura e/o fosse portatore di ingessatura, Europ Assistance rimborserà per il periodo di impossibilità allo svolgimento dell'attività dello sci, comprovata da certificazione medica, le spese:

- relative ai giorni di skipass;
- relative ad eventuali lezioni di sci;
- relative ad eventuale noleggio di attrezzatura sportiva;

già pagati e non utilizzati, nel limite del massimale previsto.

Massimale

La garanzia è prestata *fino alla concorrenza di Euro 150,00 per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa, con il limite di Euro 15,00 giornalieri per il rimborso dello Skipass, di Euro 25,00 giornalieri per il rimborso delle lezioni di sci e di Euro 30,00 giornalieri per il rimborso del noleggio dell'attrezzatura sportiva.*

Sci Noproblem – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18153

Art. 49 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (**esclusa la Groenlandia**), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Art. 50 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. *guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b. *scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- c. *dolo dell'Assicurato;*
- d. *tentato suicidio o suicidio;*
- e. *infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con sci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;*
- f. *infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;*
- g. *mancato uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003.*

Art. 51 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso skipass/lezioni di sci" e indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- le circostanze dell'accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- copia conforme all'originale della cartella clinica;
- certificato medico riportante i giorni di prognosi;
- originale dello skipass e/o della fattura di pagamento delle lezioni di sci.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 52 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance rimborserà all'Assicurato una somma pari al costo sostenuto per lo skipass suddiviso per il numero di giorni della sua durata per la durata residua dello stesso, le lezioni di sci già pagate e non usufruibili e del costo del noleggio dell'attrezzatura sportiva non goduta entro i limiti dei massimali stabiliti in Polizza.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Viaggi Nostop Sci Noproblem – Informativa Privacy

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: *non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:*

dall'Italia 800 –111800
dall'Italia o dall'estero (+39) 02.58.28.68.28

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

IMPORTANTE: *per sapere come attivare le coperture assicurative sottoscritte e quali procedure e documenti saranno richiesti da Europ Assistance, consultare sempre l'articolo "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro" presente all'interno della Sezione della garanzia prescelta.*

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Viaggi Nostop Sci Noproblem – Informativa Privacy

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali

(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati *processi decisionali automatizzati* che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Inoltre Lei, fornendo il relativo consenso, potrà autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i suoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti *finalità commerciali*:

1. per ricevere pubblicità o offerte a Lei dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Effettueremo queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare³;
2. per comunicare i Suoi Dati personali ad Europ Assistance Vai SpA⁴ che li utilizzerà per mandarle pubblicità dei prodotti di Europ Assistance Vai, per contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Europ Assistance Vai effettuerà queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare;
3. per fare una attività di profilazione, anche attraverso computer, ovvero una analisi dei prodotti e servizi che Lei ha utilizzato, con lo scopo di individuare le sue esigenze/preferenze e migliorare così la nostra offerta. Questa analisi verrà effettuata tramite *processi decisionali automatizzati*.

Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l'autorizzazione per le *finalità commerciali*.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Questa autorizzazione viene richiesta non solo dal Regolamento Privacy, ma anche dalla normativa assicurativa

⁴ Europ Assistance Vai utilizzerà i Dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento.

Viaggi Nostop Sci Noproblem – Informativa Privacy

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,⁵ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.

Per le finalità assicurative e commerciali Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁶.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se Lei ha fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.

Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;

⁵ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁶ Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

Viaggi Nostop Sci Noproblem – Informativa Privacy

- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali per finalità di marketing diretto

può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,

anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.